n. R.G. 4167/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo MERONI	Presidente
dott. Serena BACCOLINI	Consigliere rel. est.
dott. Alessandra ARAGNO	Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. **4167/2019** R.G. promossa in grado d'appello

DA

[redacted]
C.F. [redacted]
elettivamente domiciliato in VIA [redacted] MANDURIA presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende come da delega in atti [redacted]

APPELLANTE

CONTRO

[redacted]

APPELLATO CONTUMACE

E CONTRO

[redacted]

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f8206332259f3a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfd0b0
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

elettivamente domiciliato in viale [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. [redacted]

APPELLATO

E CONTRO

[redacted]

elettivamente domiciliato in VIA [redacted] MILANO presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende come da delega in atti [redacted]

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 6662/2019 del Tribunale di Milano in data 4/7/2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l'appellante [redacted] *"Voglia l'On.le Corte, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere la domanda e per lo effetto: 1) in riforma della sentenza n.6662/2019 rep.5454/2019 pubblicata il 04.07.2019 e notificata il 04.11.2019 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio di cui al n. 46820/2016 r.g., per i fatti di cui in premessa del presente atto e per l'effetto, 2) avendo già accertato e dichiarato che il sinistro che ha causato le lesioni riportate dal Sig.* [redacted] *è avvenuto per fatto e colpa dei Sigg.ri* [redacted] *e* [redacted] *per i fatti di cui in premessa del presente atto e per l'effetto, 3) condannare* [redacted] *S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore dell'attore al pagamento di ogni danno a qualunque titolo spettante, ovvero il danno biologico, da I.P. da ITT e ITP, DANNO PATRIMONIALE, da relazione ed esistenziale, spese mediche sostenute, nella seguente misura: (…) e così in totale € 729.308,44 da cui vanno detratte le somme percepite a titolo di danno morale (1° sentenza penale) e le somme capitalizzate dall'INAIL (detratto l'importo di € 75.000 già rimborsata a INAIL da* [redacted] *il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge che andranno calcolati sulle somme via via dovute e in relazione agli acconti erogati, differenziandoli voce per voce; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.*

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322593a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57c9adfdf30
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

per l'appellata [redacted] **LTD:** "*Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione* ***respinta****, così giudicare. In principalità e nel merito: respingere tutte le domande proposte dall'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6662/2019 pubblicata il 4.07.2019. Con vittoria di spese di lite.*
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, limitare la pretesa risarcitoria attorea a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato detraendo l'importo di € 419.030,85 versato ante causam da [redacted] *e quanto corrisposto da INAIL ovvero complessivamente € 301.289,16 di cui € 104.987,47 a titolo di danno biologico e di € 196.301,69 per danno patrimoniale. Spese di lite compensate.*
per l'appellato [redacted] " *Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, produzione, sia nel merito, che in via istruttoria, così giudicare: Nel merito, respingere tutte le ulteriori domande formulate dall'appellante Sig.* [redacted] *nei confronti del Sig.* [redacted] *in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum. Per l' effetto condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore dell'Avv.* [redacted] *il quale si dichiara antistatario* ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [redacted] dipendente di [redacted] s.c.a.r.l., conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano Alcibiade [redacted] nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa [redacted] conducente e proprietario della vettura BMW tg. [redacted] e la compagnia di assicurazione RC di quest'ultimo, [redacted] (di seguito [redacted]).
L'azione era rivolta all'accertamento della responsabilità del [redacted] e del [redacted] nella causazione dell'incidente stradale occorso in data 2/10/2006 ore 19.35 sull'Autostrada A/4 TO-MI, nel territorio del Comune di Galliate (NO), in cui il [redacted] era rimasto coinvolto mentre svolgeva il proprio lavoro di sbandieratore, e per ottenere la conseguente condanna dei convenuti, in via fra loro solidale, al

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322593a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdf03
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da domanda.

1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio:

- ✓ la [redacted] contestando, in punto *an debeatur*, la paritetica responsabilità concorsuale del proprio assicurato nella causazione dell'incidente stradale/infortunio sul lavoro subito dal [redacted] dovendosi riconoscere, in tesi, da un lato la maggior quota di corresponsabilità del datore di lavoro e dall'altro il concorso colposo della vittima; con riguardo al *quantum* dava atto di aver già corrisposto prima dell'avvio del contenzioso l'importo di € 419.030,85 alla parte lesa e che la stessa aveva beneficiato ulteriormente di una rendita INAIL per un valore complessivo di € 301.289,16 (di cui € 104.987,47 per danno biologico ed € 196.301,69 per danno patrimoniale); la società di assicurazione, ritenendo satisfattivo di tutti i pregiudizi patiti dal [redacted] gli importi a vario titolo dallo stesso percepiti, concludeva per il rigetto della domanda attorea ed, in via di riconvenzionale, per la condanna del [redacted] al rimborso, per surroga ed in proporzione alle rispettive quote di corresponsabilità, delle somme versate *ante causam*;
- ✓ il [redacted] nella qualità dichiarata di responsabile di [redacted] s.c.a.r.l., società cooperativa incaricata dell'attività di posa/rimozione della segnaletica e guardiania del tratto stradale teatro del sinistro stradale, concludeva per il rigetto delle domande formulate dall'attore;
- ✓ il [redacted] nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, rimaneva contumace.

1.2. Disattesa l'istanza ex art. 269 cpc di chiamata in causa di [redacted] s.c.a.r.l. ed acquisita la relazione definitiva del Collegio peritale nominato sulla natura ed entità danni patiti dal [redacted] sulla scorta di quanto accertato in via definitiva in sede penale il Giudice di primo grado dichiarava la corresponsabilità, in pari quota, del conducente [redacted] e del [redacted] nella causazione dell'incidente e, considerato esaustivo quanto complessivamente riconosciuto dall'assicurazione e dall'ente previdenziale, dichiarava estinta l'obbligazione risarcitoria, di cui la parte lesa aveva chiesto tutela.
Accoglieva la domanda, in via riconvenzionale traversale, proposta da [redacted] nei confronti del [redacted]

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322593a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIALCA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdf03
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

2. [redacted] ha proposto appello concludendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, per una diversa quantificazione dei danni patiti e da calcolarsi complessivamente nella diversa misura pari a € 729.308,44, da cui riconosceva dovuta la detrazione delle somme liquidate per il danno morale, a titolo di provvisionale e quelle capitalizzate dall'INAIL, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
L'appello è stato affidato ad una pluralità di motivi che possono, così, essere riassunti:

1. errata interpretazione delle pronunce e/o orientamenti giurisprudenziali in materia di determinazione delle singole voci di danno, di riconoscimento degli interessi compensativi ed errata valutazione delle risultanze istruttorie (pag. 39 e ss. atto di appello);
2. erronea decurtazione dell'importo corrisposto da INAIL, come da comunicato in data 13/6/2017, e rideterminazione del danno (pag. 45 atto di appello);
3. erronee risultanze della CTU e contestazione del criterio riduzionistico (pag. 45 e ss. atto di appello).
4. errata decurtazione della somma di € 213.955,75 dal danno biologico puro (pag. 47 e ss atto di appello);
5. errata imputazione degli oneri liquidati per l'espletata CTU.

2.1. Instaurato il contraddittorio, con autonomi atti difensivi, si sono costituiti [redacted] e la [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata, la compagnia di assicurazione ha concluso come in epigrafe riportato.
La Corte, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di [redacted] non costituitosi.
Precisate dalle parti costituite le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la causa perviene a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L'appello è circoscritto al *qunatum debeatur*.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322 59f3a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdfd30
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

Con il primo motivo il [redacted] non ritenendo satisfattivo il danno non patrimoniale riconosciuto, ha contestato che erroneamente il Giudice di primo grado aveva provveduto:

- ✓ con motivazione contraddittoria, alla liquidazione del danno biologico, senza tener conto della dovuta personalizzazione;
- ✓ omesso di riconoscere gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al versamento degli acconti, che l'assicurazione aveva corrisposto dopo le pronunce penali;

Con il terzo motivo l'appellante ha contestato le conclusioni della CTU espletata in primo grado. La censura è stata incentrata sulla valutazione globale del danno psichico e fisico.

L'appellante ha contestato il criterio riduzionistico adottato dal Collegio peritale e ha affermato che un corretto calcolo delle due componenti del danno (fisico e psichico) avrebbe consentito di determinare il danno complessivo nella percentuale maggiore pari a 52%.

3.1. Gli appellati hanno condiviso i criteri di liquidazione utilizzati dal Giudice di primo grado replicando che, comunque, controparte si era limitata a far discendere la pretesa personalizzazione dalla sussistenza di postumi inabilitanti e invalidanti, senza allegare e provare circostanze peculiari relative a compromessi aspetti dinamico-relazionali e senza allegare e provare di avere concretamente riportato dall'incidente specifiche e ulteriori sofferenze morali rispetto a quelle normalmente afferenti le lesioni patite.

3.2. I motivi, che per il loro contenuto giustificano una trattazione unitaria, sono entrambi infondati.

Ragioni di logica giuridica impongono di richiamare i principi di diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo elaborato in materia di danno non patrimoniale, delle singole voci che lo compongono e sui criteri di liquidazione adottati, principi tutti che questa Corte condivide.

La giurisprudenza di legittimità a far tempo dal 2003 ha progressivamente ricondotto il danno morale, il danno biologico e quello esistenziale all'interno del danno non patrimoniale come *unicum* (sez. III civ. n. 8827/2003).

Con successivi interventi ha ulteriormente precisato:

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322593a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdf030
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

- ✓ con sentenza n. 6572/2006 le ss.uu., per evitare la duplicazione del risarcimento, nel caso in cui il soggetto leso presenti un danno biologico all'interno del quale siano ricomprese ripercussioni relazionali e sofferenze intime, ha escluso l'ulteriore liquidazione attinente esclusivamente al danno esistenziale;
- ✓ con le sentenze gemelle del 2008 le ss.uu. hanno stabilito che il danno morale costituisce un aspetto peculiare del danno non patrimoniale in quanto pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva da lesione di diritti inviolabili della persona e soggetto a valutazione meramente descrittiva (danno morale da sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni patite ovvero danno morale da degenerazioni patologiche che rientra nell'area del danno biologico permanente)[1];
- ✓ con sentenze n. 15414/2011 e n. 23778/2014 la Suprema Corte ha ribadito che nell'ampia ed onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, che non è possibile ritagliare in ulteriori sottocategorie se non in termini meramente descrittivi, è da ascrivere il danno biologico, comprensivo dei danni alla vita di relazione ed estetico nonché quello morale, il quale non può, quindi, dar luogo ad un autonomo risarcimento;
- ✓ la personalizzazione, che può comportare un aumento del danno non patrimoniale, non costituisce mai un automatismo e richiede l'individuazione di specifiche circostanze rispetto al caso concreto che consentano di superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione tabellare sulla base dei criteri standard [2];
- ✓ con sentenza n. 33005/2021 la sez. III civ. della Corte di Cassazione ha ribadito il rilievo positivo, in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, dell'utilizzo delle Tabelle di Milano e la loro applicazione preminente rispetto ad altri criteri;
- ✓ con ord. n. 15733/2022 la sez. III civ. della Corte di Cassazione, intervenuta nelle more del giudizio, ha affermato che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute le Tabelle di Milano, ove si accerti la

---

[1] Cass. ss.uu. n. 26972/2008: " il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc identificandosi in un danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da una rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in categorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo determinati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno psichico) risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno ".

[2] Cass. sez. III civ. n. 14364/2019.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c368340412 31a1f820633322593a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIALCA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdf030
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

sussistenza tanto del danno dinamico -relazione (c.d. danno biologico) quanto " morale", il quantum risarcitorio trova intero ristoro nei valori tabellari.

3.3. Con le Tabelle di Milano si è optato per un riconoscimento del danno non patrimoniale nella sua interezza operando una liquidazione congiunta del danno da lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) e del danno morale, derivante da lesione in termini di sofferenza soggettiva e dinamico relazionale.
La liquidazione, nel caso oggetto di esame, è stata ottenuta attraverso il valore monetario attribuito al singolo punto di invalidità, considerata la percentuale della lesione all'integrità psico-fisica permanente (50%) e temporanea (90 giorni per quella assoluta, 180 giorni per quella al 75%, 180 giorni per quella al 60%), e tenuto conto del dato anagrafico della persona lesa al momento del sinistro (anni 45).
Le Tabelle di Milano per giurisprudenza di legittimità pacifica costituiscono un valido strumento per la liquidazione equitativa ex art. 1226 cc del danno non patrimoniale[3] ed il Giudice di primo grado ha fatto una corretta applicazione di quelle in uso al momento della decisione (2018).
Il calcolo effettuato dal Tribunale di Milano rientra nel range previsto nelle Tabelle 2018, le percentuali di invalidità temporanea totale e parziale, per i giorni riportati, corrispondono a quanto concluso dal Collegio peritale e tiene conto del grado di sofferenza soggettiva, riferita dai CTU al grado 4 per i primi 90 giorni ed al grado 3 per il successivo periodo di degenza.
Le conseguenze da invalidità lamentate erano riconducibili a quelle standard derivanti da un evento lesivo simile e non indicavano alcuna peculiarità tale da incidere in maniera specifica sugli aspetti dinamico relazionali personali, come l'appellante vorrebbe.
Il [redacted] non ha riportato negli atti difensivi, con una specifica attività descrittiva, tutte le sofferenze di cui ha preteso la riparazione e le indagini peritali non consentono alla Corte di discostarsi da quanto affermato dal Tribunale di Milano.
L'accertamento operato dal Giudice di primo grado per il danno biologico permanente è risultato pari a € 368.000,00 e per il danno biologico temporaneo pari a € 42.500,00 e, quindi, complessivamente nella misura di € 410.500,00.

[3] Cass. sez. III ord. n. 8468/ 2020; Cass. sez. III n. 8532/2020.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f8206333225f9f3a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdf030
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

La Corte ritiene che tali conclusioni non possano essere messe in discussione neppure a seguito del recente intervento della Corte di Cassazione[4] e di cui le Tabelle di Milano 2021, elaborate in pendenza del presente giudizio, hanno tenuto conto.
Nella nuova versione, per quello che in questa sede interessa, è stata riportata un' indicazione monetaria distinta del danno biologico da quello morale, senza tuttavia introdurre alcun automatismo e sempre richiedendo per la personalizzazione specifici riscontri.

3.4. Il diverso ricalcolo dell'entità dei danni riportata nella tabella indicata nell'atto di appello muove dal presupposto di una percentuale di invalidità permanente (52%) maggiore di quella accertata dal Collegio peritale (50 %) e di un danno patrimoniale (spese mediche) che non hanno trovato adeguato riscontro nella documentazione prodotta.
La tesi dell'appellante secondo cui il trauma psichico non potrebbe essere ridotto a scalare, in quanto danno separato da quello fisico talché gli stessi CTU avevano ricondotto solo al primo le ragioni della compromissione della capacità lavorativa specifica (33%), è stata riproposta nonostante il contraddittorio tecnico garantito sull'argomento e l'esaustiva replica dei CTU.
La Corte rinvia a quanto riportato nella relazione peritale (pag. 57): i CTU, per la determinazione del danno psico fisico complessivo, hanno fatto ricorso alla formula riduzionistica[5] riconosciuta dalla medicina-legale, formula di cui neppure l'appellante ha messo in discussione la portata scientifica.
Considerato che le conclusioni, a cui è giunto il Giudice di primo grado, corrispondono alla corretta applicazione di tale formula, il danno non patrimoniale riconosciuto in primo grado è a giudizio della Corte esaustivo del pregiudizio psico fisico patito dall'appellante.

3.5. Il Tribunale di Milano ha reso omogeneo il credito riconosciuto a favore dell'appellante con i due acconti versati dall'assicurazione, rivalutando all'attualità quest'ultimi e detraendoli dalle somme dovute in base al sistema tabellare nel quale, come noto, il punto percentuale è già rivalutato (pag. 11 sentenza impugnata)[6].

---

[4] Cass. sentenza n. 25164/2020.
[5] Formula di Balthazard prevista dal DM 5/2/92.
[6] Cass. sez. III civ. n. 27602/2019 con riguardo all' obbligo del giudice civile di detrarre tutti gli importi corrisposti per il medesimo titolo.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f820633322593a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIALCA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdf03
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

Il diverso criterio indicato dall'appellante discende dalla nota sentenza n. 1712/95 delle ss.uu..
I principi enunciati con tale pronuncia, nel tempo, sono stati superati e, comunque, una loro corretta applicazione imponeva di tenere conto non solo degli interessi compensativi, se richiesti, ma anche della devalutazione di quanto accertato e degli acconti al momento del sinistro, profili di cui l'appellante non ha tenuto conto con l'impugnazione.

3.6. Anche il secondo motivo è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante ha sostenuto che nel calcolo del danno differenziale il Giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione la somma di € 75.000,00, come da transazione intervenuta tra l'ente previdenziale e compagnia di assicurazione, e non quella (€ 301.298,16 comprensiva della rendita capitalizzata) riconosciuta da INAIL.
La circostanza che l'appellante non abbia contestato di avere ricevuto da INAIL le somme indicate nella comunicazione del 13/6/2017 non rende chiare le ragioni della doglianza.
Del tutto irrilevante per la posizione del [redacted] è l'accordo transattivo intervenuto tra i soggetti che hanno contributo a garantire il risarcimento dei danni patiti nella loro globalità.
Tali conclusioni sono in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità che, con riguardo alla liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, ha affermato:

- ✓ le somme liquidate dall' INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita capitalizzata ex art. 28 l. 24/12/1969 n. 900 vanno detratte in base al principio indennitario dell'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento[7];
- ✓ la rendita INAIL e risarcimento del danno non sono cumulabili e quindi dal secondo vanno detratte le somme percepite a titolo di rendita INAIL[8];
- ✓ il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a titolo di danno biologico, dell'importo della rendita INAIL anche se l'istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo[9].

[7] Cass. sez. III civ. n. 25733/2014.
[8] Cass. ss. uu. n. 12566/2018.
[9] Cass. sez. L n. 13819/2017; Cass. sez. L n. 9112/2019; Cass. sez. 6-L ordinanza n. 17655/2020.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f8206333225f9f3a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIALCA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57c9adfdf30
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l' errata decurtazione dell'importo di € 213.955,75, corrispondente nella misura di € 200.000,00 a quanto riconosciuto in sede penale a titolo di provvisionale dopo l'emissione della sentenza di primo grado oltre all'importo liquidato a titolo di spese (Tribunale di Torino sentenza n. 950/2014).
Anche tale doglianza è infondata.
Il contenuto della richiesta risarcitoria, come già osservato per tutte le domande articolate dalla pag. 38 e ss. dell'atto di appello, è riferita a singole voci di danno e mal si concilia con la visione unitaria che le ss.uu. hanno introdotto con le pronunce n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975 del 2008.
Il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti l'integrità della persona costituisce, come già osservato, una categoria unitaria, non suscettibile di suddivisioni in subcategorie, e deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti ed evitare duplicazioni nel risarcimento.
Il principio enunciato dalle ss.uu., condiviso anche nei successivi interventi delle sezioni semplici[10], non può essere messo in discussione neppure in ipotesi in cui la condotta lesiva ha assunto rilievo penale.
La sentenza del Giudice penale, che ha accertato l'esistenza di un reato e con cui abbia pronunciato una condanna al risarcimento danni demandando al Tribunale di Milano – sez. X civile- la liquidazione del danno, ha avuto effetto vincolante solo in ordine alla declaratoria di generica condanna.
Al Giudice di primo grado è stata delegato di accertare l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto reato [11], accertamento e liquidazione che ha operato sulla base dei parametri contemplati nell'ordinamento civile.

4. Alla pag. 37 dell'atto di appello il [redacted] ha contestato la sentenza nella parte in cui ha compensato fra le parti le spese di lite e ha posto a carico di tutte le parti una pari quota degli onorari liquidati in favore dei CTU.
Il motivo non è stato successivamente sviluppato e sembra doversi intendere che è stato formulato non come motivo autonomo di impugnazione ma come mera conseguenza di un possibile esito favorevole dell'appello.
Indipendentemente dall'esito negativo del gravame, la Corte osserva che la regolamentazione delle spese di lite e la definitiva liquidazione di quelle della CTU,

[10] Cass. sez. III civ. ord. n. 7513/2018.
[11] Cass. sez. III civ. n. 8477/2020.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f8206333225 9f3a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIALCA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57c9adfdf30
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

atteso l'esito complessivo e la natura della controversia, non possono che essere confermate.

5. All'infondatezza dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
La liquidazione, in favore delle parti appellate costituite, tiene conto del valore della controversia (differenza tra il danno accertato in primo grado e quello richiesto in appello), dei parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 5201,00/26.000,00), di tutte le fasi del giudizio escluse quella istruttoria non tenutasi.
Con l'atto di appello è stata prodotta domanda al COA di Milano di ammissione al beneficio al gratuito patrocinio.
Il [redacted] nelle more del giudizio, non ha depositato la delibera di ammissione o di rigetto.
L' ammissione al beneficio o meno non rileva ai fini della sopra indicata regolamentazione ex art. 91 cpc atteso che, nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato anche le spese legali cui venga condannato il relativo beneficiario se perde il giudizio[12].
La mancata costituzione del [redacted] esime la Corte da ogni ulteriore provvedimento.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] e di [redacted] LTD e nella contumacia di [redacted] avverso la sentenza n. 6662/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 4/7/2019, così dispone:

a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.777,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc;

[12] Cass. n. 10053/2012; Cass. n. 24114/2016.

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f8206333225f9f3a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdf30
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5

c) condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.777,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
d) nulla sulle spese di lite nel rapporto fra l'appellante e l'appellato [redacted]
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012.

In Milano il 25/11/2021

Il Consigliere rel est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Massimo Meroni

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NGCA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f8206333225 9f3a - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57cf9adfdfd30
Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5